



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 442 del 12/04/2023

Determina del Responsabile N. 24 del 12/04/2023

PROPOSTA N. 520 del 12/04/2023

OGGETTO: Comune di Grottammare.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla "Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti".

class.23VAS059

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Grottammare tramite pec con nota prot. n. 5916 del 24.02.2023 ed acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.02.2023 con prot. n. 4652, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa *alla "Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti"*;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 12.04.2023, di seguito integralmente trascritto:

"""""

Con nota prot. n. 5916 del 24.02.2023, trasmessa tramite pec ed acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 28.02.2023 con prot. n. 4652 , il Comune di Grottammare, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla *"Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti"*, nel seguito diffusamente descritta.

Con la sopracitata nota prot. n. 5916 del 24.02.2023 è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare;

- Scheda di sintesi;

Piano Particolareggiato del Centro storico

- Elaborato A – Relazione Generale;
- Elaborato A1 – Relazione Generale Rapporto con il PRG vigente e adottato;
- Elaborato B – Struttura del Piano;
- Elaborato C – Relazione storica;
- Elaborato E – Prontuario del recupero;
- Tavola n.1 – Analisi territoriale;
- Tavola n.2 – Categorie d'intervento;
- Tavola n.3 – Coperture;
- Tavola n.4 – Sistema del verde;
- Tavola n.5 – Pavimentazione stradale;
- Tavola n.6 – N.T.A. del P.P.C.S.;
- Tavola n.6 – N.T.A. del P.P.C.S. modificate;
- Tavola n.7 – Fronti prospettici;
- Tavola n.8 – Progetti Norma;
- Tavola n.8 – Progetto Norma Modificato;
- Tavola n.8bis – Sottozona;
- Tavola n.9a – Scheda Progetto TU;
- Tavola n.9b – Scheda Progetto ST;
- Tavola n.9c – Scheda Progetto CU;
- Tavola n.9d – Scheda Progetto TM;
- Tavola n.9e – Scheda Progetto CO;
- Elab. 1 - Tavola dei vincoli;
- Elab. 2 – Tavola dei vincoli;
- Elab. 3 – Tavola dei vincoli;
- Elab. 1 - Legenda P.R.G.;
- Elab. 2 - Legenda P.R.G.;
- Vista aerea del Centro Storico;
- Foto del Centro Storico;
- Stralcio del P.R.G. adeguato al P.P.A.R..

Con nota prot. n. 5315 del 08.03.2023 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione fornita dal Comune di Grottammare relativa al procedimento di che trattasi pubblicata sul link:

www.comune.grottammare.ap.it/Elaborati_Piano_Nuovo_Centro_Storico.rar

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il CIIP S.p.A., con nota prot. n. 2023004456 del 16.03.2023, esprime il proprio parere come di seguito riportato:

“verificato che il Piano del Centro Storico non ha un impatto significativo sull’ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato comunica che:

- *il Piano in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti con l’ubicazione a confine di proprietà sia dell’apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna(impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

L’AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 627 del 27.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6976 in stessa data, richiamato il parere del CIIP Spa, prot.n. 2023004456 del 16.03.2023, ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP Spa;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- ***relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.***

L’Asur Marche Area Vasta n.5, con nota agli atti dello scrivente Servizio con prot. prov. n. 6663 del 23.03.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- *fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali e paesaggistici;*
si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questa U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, che la pratica in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture che devono essere realizzate.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 3500-P del 03.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7646 del 04.04.2023, esaminati gli elaborati trasmessi, ha comunicato quanto segue:

“..questa Soprintendenza ritiene di non assoggettare a Vas il piano in esame.

Tuttavia, in merito agli aspetti della Tutela Archeologica si rammenta in primis che l'intera area ricadente nel Piano risulta a rischio archeologico.

In particolare, si ritiene che sia opportuno inserire nelle N.T.A. riguardanti la nuova sottozona "P.P.C.S.1" la prescrizione di richiedere il preventivo parere di questo Ufficio per gli interventi da eseguirsi in tale zona.

Considerato inoltre che ogni opera di urbanizzazione, ricadendo a tutti gli effetti tra le opere pubbliche, dovrà essere soggetta alla procedura di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico con realizzazione di saggi archeologici preventivi a spese del committente, prima della redazione dei progetti definitivi.

Si fa presente, infine, che potrebbe risultare utile inserire nelle Norme Tecniche, la prescrizione che preveda, in caso di ritrovamenti di resti archeologici nel corso dei lavori di qualunque genere, l'immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, artt. 90-91.

Ad ogni buon conto, per ciò che attiene alla tutela archeologica, si rimandano eventuali prescrizioni alle successive fasi del procedimento."

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Nella Relazione Tecnica viene specificato che il Comune di Grottammare con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.1998 ha approvato il Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di impianto medievale, redatto ai sensi della L. n° 457/78;

tuttoggi, essendo trascorsi più di 10 anni, il Piano risulta scaduto e si rende necessario procedere alla sua riapprovazione.

Con l'occasione della riapprovazione del Piano, l'Amministrazione Comunale proposto alcune lievi modifiche allo stesso necessarie a valorizzare il centro storico ed il patrimonio edilizio comunale, in linea con gli obiettivo del recupero e della conservazione dell'intero centro storico di impianto medievale.

Le suddette modifiche riguardano:

1. introduzione della sottozona denominata "p.p.c.s.1", ubicata nella zona nord del piano, di mq 240, sulla quale insistono due fabbricati di civile abitazione, fatiscenti, di proprietà comunale, da valorizzare e recuperare con l'obiettivo di rendere l'area della sottozona conforme al contesto storico, culturale ed architettonico dell'edificato circostante;
2. inserimento all'interno dell'art. 10 delle NTA del Piano delle seguenti norme:
"E' consentito il mantenimento di elementi tipici su edifici esistenti quali abbaini, lucernai, nicchie, tabernacoli, comignoli, mostre, lesene, decorazioni ed altri elementi similari armonizzati al contesto storico ed architettonico circostante, previo parere vincolante della Soprintendenza, anche se diversamente prescritto(cioè considerati elementi impropri) nelle schede relative ai singoli edifici. Tali elementi devono essere stati realizzati almeno da alcuni decenni e non possono, in ogni caso, riguardare nuove realizzazioni."

Tutto ciò al fine di accogliere il suggerimento della Soprintendenza espresso nella nota prot. n. 11536 del 04.07.2017;

3. modifica del Progetto Norma PN-e permettendo l'inserimento sul lato ovest dell'edificio di tettoie in materiale leggero a copertura degli attuali terrazzi prospicienti via Decio Azzolini, al fine di migliorare la vivibilità dell'edificio mediante il suo ombreggiamento nei mesi estivi e l'efficientamento energetico dell'involucro.

La riadozione del piano ha permesso di inserire al suo interno tutte le varianti e gli aggiornamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni e regolarmente approvati dal Consiglio Comunale.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale dell'Area 6 Gestione del Territorio risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R.: *"Tessuto storico di impianto medioevale , vincolo paesaggistico da provvedimento ministeriale D.M. 19/02/1955 ed i suoi ampliamenti – Bellezze panoramiche D. Lgs. 42/04 art.136 denominato Vincolo della Cagliata"*;
- è conforme al P.R.G. vigente e l'area è distinta come Zona "Tessuto storico di impianto medioevale" - art. 59 delle NTA;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.: art. 136 – comma 1 lett. d) *"le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze"*;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- la variante è conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionali e/o provinciali;
- nelle aree sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi: pini, pitosforo, rosmarino e edera;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle Linee Guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening.

La fase di screening verifica se le azioni previste dalla riadozione del Piano del Centro Storico e dalle varianti proposte avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la suddetta riadozione con varianti possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione della riadozione del Piano del Centro Storico con varianti (come prescritto dall’art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

E’ stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della variante individuando le probabili relazioni “causa-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti quali biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale; tale valutazione evidenzia l’irrilevanza degli effetti sull’ambiente della riadozione con varianti in argomento che peraltro per alcuni aspetti risulta positiva.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

La definizione dell’ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo).

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento della Variante stessa.

E’ stata poi condotta l’analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti alla Variante di che trattasi in considerazione dell’ambito territoriale e settoriale d’intervento dello stesso; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Nel paragrafo 3.2 *“Inquadramento del contesto pianificatorio”* è stato precisato che

“il Piano del Centro Storico riadottato e la sua variante che si intende adottare non interferiscono con la normativa contenuta nel P.R.G. né con altri piani e regolamenti comunali.

Le modifiche inoltre non costituiscono pericolo per il contesto paesaggistico del borgo che è tra i più belli della penisola ed anzi rendere abitabili meno disagevoli le dimore del Centro consente di prevenire lo spopolamento dello stesso”

Per quanto riguarda il paragrafo 3.3 *”Inquadramento del contesto strategico in materia ambientale”* sono stati presi in considerazione :

- Piano di classificazione acustica comunale;
- Piano di micro-zonazione sismica;
- Piano di Assetto Idrogeologico;
- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

Tutti sono risultati con esito di alta compatibilità con la riadozione del Piano del centro Storico e la variante proposta.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E’ stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di che trattasi, inserendo i seguenti elementi:

- *definizione dell’ambito territoriale:* è stato analizzato l’ambito territoriale di riferimento inteso come l’area in cui la riadozione del piano e la variante esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, verificando la compatibilità delle previsioni oggetto della variante;

- *caratterizzazione dello stato dell'ambiente*: l'attuazione della variante, direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;
 - *individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali*: sono state analizzate le emergenze e le criticità ambientali pertinenti la variante mediante la valutazione delle possibili interazioni della stessa rispetto agli aspetti ambientali considerati.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Per ciascuna interazione di cui al punto precedente sono state indicate le caratteristiche dell'effetto considerato (frequente, non frequente, diretto, indiretto, reversibile es irreversibile).

Sono stati esaminati i seguenti "Aspetti Ambientali": biodiversità, flora e fauna, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, cantieristica e rifiuti, valutando le possibili interazioni e/o evoluzioni che sono risultate nulle.

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che trattandosi di una riadozione del Piano del Centro Storico e di varianti alle vigenti NTA del Piano, ovvero che interessa solo una parte del territorio comunale, e considerato che gli effetti prodotti che si ripercuotono sulle aree di influenza del piano in oggetto, data l'esiguità dell'intervento rispetto al territorio comunale, le azioni della variante non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che la variante possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

I rischi per la salute umana o per l'ambiente vengono considerati con una possibile stima di significatività nulla, la variante non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture, l'entità e l'estensione nello spazio degli effetti viene valutata con una possibile stima di significatività bassa con riferimento alle ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione anche per quanto riguarda la densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla *"Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti"*.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., la *"Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti"*, a condizione che vengano rispettate le sequenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss mm ii. "....."

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000:

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90:

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della *"Riadozione del Piano del Centro Storico e sue varianti"*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Grottammare quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del
Settore Pianificazione Territoriale
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 12/04/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO